

Vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpi rabbia.

Nota informativa

In questa nota sono riportati i requisiti per la vaccinazione e la titolazione degli anticorpi per la rabbia per la corretta movimentazione degli animali d'affezione (cani, gatti e furetti) nei paesi membri dell'Unione Europea (UE) e nei Paesi terzi.

1. Movimentazione degli animali d'affezione (cani, gatti e furetti)

Movimentazione di cani, gatti e furetti verso e da i PAESI UE

- La **vaccinazione antirabbica deve essere in corso di validità** ed effettuata secondo quanto riportato al punto "Requisiti per la vaccinazione antirabbica".

Movimentazione di cani, gatti e furetti verso PAESI NON UE

- **Verificare le condizioni dettate dal singolo Paese di destinazione.**
- Se ci si reca nei Paesi presenti nelle due liste presenti nel regolamento UE n. 577/2013 (Paesi equivalenti, elencati in Allegato II parte 1, o Paesi che soddisfano dei requisiti minimi, elencati in Allegato II parte 2), la **vaccinazione antirabbica deve essere in corso di validità**.

Movimentazione di cani, gatti e furetti da PAESI NON UE CON RIENTRO NELL'UE

- Se i Paesi sono presenti nelle due liste del regolamento UE n. 577/2013 (Paesi equivalenti, elencati in Allegato II parte 1, o Paesi che soddisfano dei requisiti minimi, elencati in Allegato II parte 2), la **vaccinazione antirabbica deve essere in corso di validità**.
- Se i Paesi non sono presenti nei due elenchi dell'Allegato II, servono **vaccinazione in corso di validità e certificato sanitario attestante l'esito favorevole della vaccinazione** (si veda il punto "Requisiti per la titolazione anticorpi per la rabbia" di seguito riportato).

2. Requisiti per la vaccinazione antirabbica

Ai fini della sua completa validità la vaccinazione antirabbica deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere effettuata in **sogetti di età non inferiore alle 12 settimane di età** da un veterinario autorizzato.
- La somministrazione del vaccino **non deve avvenire prima dell'applicazione del microchip**.
- Devono essere **trascorsi almeno 21 gg. dalla vaccinazione** prima di poter viaggiare con l'animale. Il periodo di validità della vaccinazione inizia dal momento in cui è stabilita l'immunità protettiva (ossia non meno di 21 gg dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione) e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva, conformemente alla specifica

tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio o nell'approvazione o licenza del vaccino antirabbico nello Stato membro o nel territorio o Paese terzo in cui è somministrato il vaccino. In genere la validità del vaccino è annuale o triennale.

- Una rivaccinazione deve essere considerata una vaccinazione primaria se non è stata effettuata entro il periodo di validità di una vaccinazione precedente.

3. Requisiti per la titolazione anticorpi per la rabbia

- Il prelievo del campione di sangue necessario a verificare l'esito favorevole della vaccinazione tramite il test di titolazione degli anticorpi per la rabbia deve essere eseguito da un **veterinario autorizzato** e documentato nella sezione corrispondente del documento di identificazione.
- Il test di titolazione deve essere eseguito su un campione prelevato **almeno 30 gg dopo la vaccinazione**.
- Il test di titolazione deve attestare un **livello di anticorpi che neutralizzano il virus della rabbia in siero \geq 0,5 UI/ml**, secondo un metodo descritto nel capitolo corrispondente del Manuale dell'OIE (FAVN o RFFIT, entrambi test di virus-neutralizzazione).
- La titolazione anticorpi per la rabbia deve essere eseguita da un **laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea** conformemente all'articolo 3 della decisione 2000/258/CE.
- Nel caso in cui il **prelievo** di sangue per la titolazione sia **effettuato in un Paese terzo** diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento UE n. 577/2013, gli animali non possono essere introdotti in un Paese UE prima che siano **trascorsi 3 mesi dalla data del prelievo**, anche in caso di esito favorevole del test di titolazione.
- A condizione che l'animale sia sottoposto a **rivaccinazione entro il periodo di validità** di una vaccinazione precedente, **non è necessario ripetere il test di titolazione**, salvo diverse indicazioni per l'ingresso nel Paese terzo di destinazione.

4. Riferimenti normativi

- Regolamento UE n. 576/2013
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1498646099370&uri=CELEX:32013R0576>
- Regolamento UE n. 577/2013
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1498646153045&uri=CELEX:32013R0577>

5. Link utili

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: Titolazione anticorpi rabbia
<http://www.izsvenezie.it/servizi/altri-servizi/titolazione-anticorpi-rabbia/>
- Ministero della Salute: Viaggiare con gli animali
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=cani&menu=viaggiare
- European Commission: Movement of pets
<https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement>
- Laboratori autorizzati titolazione anticorpi rabbia
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en

Ultimo aggiornamento: 10/07/2017